




Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0017258 P-4.8.3.7
del 06/06/2024



52933219

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica**

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mase.gov.it
Divisione V
va-5@mase.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio
dg-abap@pec.cultura.gov.it
Servizio V
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri
USCM

OGGETTO: ID_VIP 4434 – Progetto di parco eolico denominato "Tre Perazzi", e relative opere di connessione, della potenza complessiva pari a 50,4 MW, da realizzarsi nei comuni di Cerignola, Stornarella e Orta Nova (FG).

Proponente: INERZIA S.p.A.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2024.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti", della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 25, rubricato "Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA";

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-octies che prevede che "le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete";

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e, in particolare, l'articolo 20 rubricato "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *"le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal regolamento (UE) n. 2024/233 del Consiglio del 22 dicembre 2023;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, l'articolo 47 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della giunta regionale della regione Puglia 17 luglio 2023, n. 997, recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";

VISTA la delibera adottata all'esito della riunione del 10 marzo 2022, concernente il progetto eolico denominato "Tre Perazzi", da realizzarsi nei comuni di Cerignola, Stornarella e Orta Nova (FG), proposto da Inergia S.p.A., con la quale il Consiglio dei ministri *"dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento [...] individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento"* ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale, ritenendo *"di considerare prevalente l'interesse alla tutela del paesaggio, condividendo l'avviso del Ministero della cultura in considerazione dei molteplici impatti negativi"*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dell'opera [...], al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata";

VISTA la sentenza n. 684 del 28 aprile 2023 con la quale il Tar Puglia – Bari, all'esito del giudizio promosso dal proponente, ha annullato la predetta delibera;

VISTA la sentenza n. 4872 del 30 maggio 2024 con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la sentenza n. 684 del 28 aprile 2023;

RITENUTO di dover procedere al rinnovo del bilanciamento complessivo degli interessi coinvolti, valutandoli alla luce della normativa successiva alla data di adozione della precedente delibera;

VISTA la nota prot. n. 7593 del 16 aprile 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione di numerosi procedimenti di valutazione di impatto ambientale, fra i quali quello relativo al progetto di parco eolico denominato "Tre Perazzi" nei comuni di Cerignola, Stornarella e Orta Nova, in provincia di Foggia, della potenza complessiva pari a 50,4 MW, proposto da Inergia S.p.a.;

RILEVATO che il progetto denominato "Tre Perazzi" è volto a realizzare un impianto eolico composto da 12 aerogeneratori di altezza massima di 180 metri, ognuno della potenza di 4,2 MW (per una potenza complessiva di 50,4 MW), da 12 impianti elettrici di trasformazione posti all'interno di ogni aerogeneratore, da una rete di cavidotti per il collegamento degli aerogeneratori con la sottostazione di trasformazione e di collegamento;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la Inergia S.p.A., con nota del 18 dicembre 2018, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 15 gennaio 2019;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione energetica, non sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il parere negativo della regione Puglia, reso con delibera di Giunta regionale n. 1180 del 1° luglio 2019, nel quale è stato evidenziato che l'impianto comprometterebbe l'assetto paesaggistico e la conservazione dei beni archeologici e storico-culturali esistenti, ed altresì le visuali ed i valori estetico-identitari del contesto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il parere n. 3292 del 28 febbraio 2020, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA - VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

VISTA la nota prot. 19107 del 25 giugno 2020 con la quale il Ministero della cultura ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota prot. 33188 del 13 novembre 2020, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere negativo sulla compatibilità ambientale dell'impianto in esame;

VISTE le note prot. 15272 del 6 maggio 2021 del Ministero della cultura e prot. 9771 dell'11 maggio 2021 del Ministero della transizione ecologica, con le quali i citati Dicasteri hanno fornito un contributo sintetico concernente il caso in esame;

VISTA la nota prot. 29611 del 22 ottobre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 3 novembre 2021 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame ai sensi del richiamato articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge n. 400 del 1988;

ATTESO che in sede di riunione i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni alla base del dissenso;

CONSIDERATO che il Ministero della cultura ha evidenziato che *"l'impianto eolico [...] si andrebbe ad inserire in un contesto territoriale [...] contraddistinto da un paesaggio fortemente rurale, già fortemente interessato dalla presenza di altri impianti FER realizzati o autorizzati"*;

TENUTO CONTO che il citato Dicastero ha rilevato che *"l'intervento proposto interferisce direttamente e a diversi livelli con il territorio [...], con la sua struttura percettiva e con la sua identità stratificata, entrando in conflitto con componenti paesaggistiche tutelate dal PPTR"*, evidenziando *"l'incompatibilità dell'intervento proposto, interamente inserito in un contesto agricolo produttivo"*;

ATTESO che il predetto Ministero ha espresso *"forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, ritenendo che la realizzazione del parco [...] sia non compatibile con la tutela dei beni archeologici"*;

CONSIDERATO che il Ministero della cultura ha evidenziato che *"tra le aree interessate dalle opere in progetto è compreso il Regio Tratturo "Cerignola - Ascoli Satriano", sottoposto a vincolo con D.M. 22/12/1983 [...]. L'utilizzazione di tale percorso a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un'alterazione della valenza culturale del bene"*;

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all'utilità sociale, e il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra



Presidenza del Consiglio dei Ministri

le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS ha rilevato che è stata verificata la compatibilità con gli atti programmatici regionali, provinciali e comunali;

TENUTO CONTO che la citata Commissione tecnica ha evidenziato che *"la ridotta visibilità complessiva dell'impianto eolico di progetto, rilevata dai fotoinserti presenti nello studio paesaggistico, segnalano che, nel contesto in cui sono inseriti, i nuovi aerogeneratori, con basse velocità di rotazione delle pale, offrono un disturbo visivo dinamico proporzionalmente ridotto, pertanto l'impatto sulle componenti si ritiene tollerabile"*;

ATTESO che il medesimo Ministero della cultura ha affermato che *"gli stessi aerogeneratori non insistono direttamente all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico"*;

CONSIDERATO che la citata Commissione ha evidenziato che *"data la natura prettamente agricola delle aree interessate [...], l'impatto sulla componente vegetazione sarà relativa alla fase di cantiere e quindi transitoria, inoltre, come si rileva dallo SIA, per la componente vegetazione al termine dei lavori verranno effettuate [...] operazioni di ripristino e rinaturalizzazione che consentiranno di restituire il sito al suo equilibrio ecosistemico"*;

TENUTO CONTO che la Commissione tecnica ha rappresentato che *"l'intervento in oggetto non rientra in nessuna zona destinata a Sito d'Importanza Comunitaria (SIC), a Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva 79/409 CEE, e Important Bird Areas (IBA) in quanto tutti i siti di interesse conservazionistico distano ben oltre 10 km dalle torri più esterne"*;

ATTESO che lo stesso Ministero della cultura ha comunicato che *"le aree direttamente interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica”;

CONSIDERATO che il TAR Puglia – Bari, nell’ambito della sentenza n. 684 del 28 aprile 2023, alla luce degli atti di causa, ha rilevato che *“non si evidenzia alcun reale fattore ostativo alla realizzazione dell’intervento”* in relazione ad *“una possibile interferenza con un “antico tratturo” tutelato da vincolo (non in toto ostativo), che potrebbe essere interessato dal passaggio di un cavo, il cui posizionamento è, però, come da progetto, mitigato da opportune cautele”*.

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree che ricadono in tutto o in parte nella “fascia di rispetto” di cui alla lettera c-*quater*), non possono per ciò solo essere considerate “aree non idonee” all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, ed avendo la suddetta “fascia di rispetto” soltanto lo scopo di individuare, quali “aree idonee”, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli impianti eolici, ha comunque ridotto il raggio della suddetta “fascia di rispetto” a un’area di soli 3 chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

TENUTO CONTO che l’esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla Regione Puglia ed è recepito nell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell’autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica”;

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che *“qualora all’esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all’autorizzazione del progetto, dall’esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall’esercizio dell’opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell’ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l’autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive";

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Puglia, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione del parco eolico, denominato "Tre Perazzi", da realizzarsi nei comuni di Cerignola, Stornarella e Orta Nova, in provincia di Foggia, della potenza complessiva pari a 50,4 MW, proposto da Inergia S.p.a., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 3292 del 28 febbraio 2020 della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI